

## **TI\_GERICHTE 34.2000.30 vom 22. Januar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-01-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2000.30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2000.30)

FR: TI\_GERICHTE 34.2000.30 du 22 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 34.2000.30 del 22 gennaio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2001 34.2000.30 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2001 34.2000.30 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2001 34.2000.30

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2000.00030 MB /nh Lugano 22 gennaio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Michela Bürki Moreni segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione del 14 agosto 2000 di Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, contro \_\_\_\_\_, in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto - che dal 1 dicembre 1987 la \_\_\_\_\_ è stata affiliata d'ufficio all'Istituto collettore ai fini della realizzazione delle previdenza professionale dei suoi dipendenti (doc. \_); - che sulla base dei salari indicati dal datore di lavoro, il Fondo di previdenza ha stabilito e trasmesso alla ditta l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti a favore dei dipendenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nel 1999 e nel primo semestre del 2000 (doc. \_); - che in data 2 novembre 1999 l'Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da parte del datore di lavoro, del saldo al 31 agosto 1999, dei contributi al 1. settembre 1999, così come delle spese di diffida, per fr. 7'198.15 (doc. \_); - che il 1 febbraio 2000 l'Istituto collettore ha nuovamente sollecitato il pagamento dei contributi rimasti parzialmente insoluti per fr. 4'472.65 (doc. \_); - che, in seguito al mancato pagamento del debito, il 7 giugno 2000 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di \_\_\_\_\_ il precetto esecutivo no. \_\_\_\_\_ per fr. 6'967.65 e spese di fr. 150 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000, pari ai contributi della previdenza professionale dovuti dal 1 gennaio 2000 al 31 marzo 2000 (cfr. doc. \_); - che l'interessata ha interposto opposizione; - che con petizione 14 agosto 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la \_\_\_\_\_ al pagamento di fr. 7'117.65, a titolo di contributi della previdenza professionale, oltre a interessi e spese così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio esecuzione di \_\_\_\_\_; - che la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Presidente del TCA; considerato in diritto, - che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio né di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), di conseguenza il TCA può decidere nella composizione del Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.); - che, nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore

di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato; - che l'Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale); - che l'Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all'Istituto collettore i contributi dovuti per l'insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; art. 3 delle condizioni di affiliazione, art. 16 del regolamento); - che l'obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d'ufficio, non è mai stato contestato e dev'essere ammesso; - che secondo l'art. 66 LPP l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32); - che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all'art. 7 del regolamento dell'Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia all'art. VI A del piano di previdenza (doc. \_ e \_), in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato; - che per l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali " La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi: - con il suo patrimonio e il reddito dello stesso; - con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici; - con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione; - con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione; - dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP; - con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP; - con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate; - con elargizioni e donazioni." - che con la petizione l'Istituto collettore chiede al TCA di condannare la \_\_\_\_\_ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1999 al marzo 2000 oltre a interessi e spese, quantificando l'importo in fr. 7'117.65; - che la richiesta non è stata contestata dalla convenuta, che non è intervenuta in causa, né precedentemente ad essa ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi effettuato dall'attrice; - che il calcolo effettuato dalla Fondazione risulta suffragato dalla necessaria documentazione (nominativo e età degli assicurati, ammontare del salario, conteggi dettagliati; doc. \_); - che, infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa, in particolare dalla documentazione inviata dalla Cassa di compensazione all'Istituto collettore. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (doc. \_); - che in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento, l'importo chiesto con la petizione, pari al saldo al 1 febbraio 2000 (fr. 4'472.65), ai contributi del 1 trimestre del 2'000 (fr. 2'495) e alle spese di gestione (fr. 150 cfr. tariffa costi amministrativi allegata alla decisione di affiliazione, doc. \_ e doc. \_), dev'essere pertanto confermato; - che l'Istituto chiede pure il versamento di interessi di mora; - che poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, possono essere riconosciuti interessi di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO); - che pertanto la convenuta dev'essere condannata a versare fr. fr. 7'117.65 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000 (Doc. \_); - che con la petizione l'attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. \_\_\_\_\_ emesso dall'Ufficio esecuzione di \_\_\_\_\_; - che secondo la giurisprudenza federale il

creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss. Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in *Droit privé et assurances sociales*, Friburgo 1990, p. 241ss (251 e 252); - che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l'importo di fr. 753667, oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione; - che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell'11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita; - che il TFA ha tuttavia stabilito un'eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T); - che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d'essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl). - che nel caso in esame la convenuta è stata affiliata d'ufficio dalla Fondazione attrice, non

ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest'ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del presidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta); - che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 500 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa \_\_\_\_\_ contro P. Sagl); Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è accolta . §) Di conseguenza la \_\_\_\_\_ è condannata a versare all'Istituto collettore LPP fr. 7'117.65 a titolo di contributi previdenziali dovuti dal 1999 al 2000 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000. §§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.

\_\_\_\_\_ dell'Ufficio esecuzione di \_\_\_\_\_ per l'importo di fr. 7'117.65 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000. 2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 500 sono poste a carico della convenuta. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente  
Cattaneo

Il segretario Daniele  
Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.